

ALLEGATO A

Art. 1, comma 15

Titoli valutabili

1. Titolo di accesso

1. Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti:

- a) 28/30 punti 2;
- b) 29/30 punti 3;
- c) 30/30 punti 4;

Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento.

2. votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti;

- a) da 101 a 105/110 punti 2;
- b) da 106/110 punti 3;
- c) 110 e lode/110 punti 4;

2. Titoli di servizio

1. Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

- a) 360 giorni: 4 punti;
- b) da 361 a 540 giorni: 6 punti;
- c) da 541 a 720 giorni: 8 punti;
- d) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni;

3. Titoli culturali e professionali

1. Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti

2. Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti;

3. Pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi.

11A15777

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 novembre 2011.

Proroga delle misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed, in particolare, l'art. 10 paragrafo 8, lettera a), che attribuisce agli Stati membri la facoltà di mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel proprio territorio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta;

Visto il Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 concernente: "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 2 dicembre 2010, recante la proroga della predetta ordinanza 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini;


Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità del 25 ottobre 2011 in merito al mantenimento delle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano previste dall'ordinanza ministeriale 10 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover prorogare l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 così come prorogata ed integrata dall'ordinanza del Ministro della salute del 2 dicembre 2010, alla luce del suddetto parere espresso dall'Istituto superiore di sanità che considera le disposizioni ivi contenute validi strumenti per l'abbattimento del rischio di infezione da Escherichia coli (VETEC) nell'uomo connesso al consumo di latte crudo e per la tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2012.



Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 novembre 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Ministero della salute e Ministero del lavoro registro n. 14, foglio n. 176.

11A16066

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Verona e Vicenza, per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti Stato a favore delle piccole e medie imprese

agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 al 25 dicembre 2010 nelle province di Padova, Verona, Vicenza.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola.

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 al 25 dicembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Rovolon, VO.

Verona:

piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 al 25 dicembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albaredo D'Adige, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Caldiero, Calzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Grezzana, Illasi, Lavagno, Legnano, Mezzane di Otto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte D'Alpone, Pressana, Ronca, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, Soave, Terrazzo, Tregnago, Verona, Veronella, Zevio, Zimella.

Vicenza:

piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 al 25 dicembre 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Argignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia Dei Berici, Castegnero, Castelgombergo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Gambugliano, Longare, Montecchio Maggiore, Montegaldella, Monteviale, Nanto, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Sovizzo, Valdagno, Vicenza, Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

11A16067

